

Dispositivo

- 1) L'art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, letto in combinato disposto con l'art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica.
- 2) L'art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non dispensa dall'obbligo di procedere a una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest'ultima direttiva.
- 3) L'art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337, come modificata.

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 settembre 2011 — Bell & Ross BV/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Klockgrossisten i Norden AB

(Causa C-426/10 P) (¹)

(Impugnazione — Originale firmato dell'atto introduttivo del ricorso depositato fuori termine — Vizio regolarizzabile)

(2011/C 331/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bell & Ross BV (rappresentante: S. Guerlain, avocat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Klockgrossisten i Norden AB

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 18 giugno 2010, causa T-51/10, Bell & Ross/UAMI — Klockgrossisten i Norden, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 27 ottobre 2009 (procedimento R 1267/2008-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Klockgrossisten i Norden AB e la Bell & Ross BV — Originale sottoscritto dell'atto introduttivo del ricorso depositato fuori termine — Nozioni di «errore scusabile» e di «caso fortuito» — Principi della tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità — Irrricevibilità manifesta

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Bell & Ross BV è condannata alle spese.

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 27 luglio 2011 — Erika Jörös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Causa C-397/11)

(2011/C 331/09)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Erika Jörös

Convenuta: Aegon Magyarország Hitel Zrt.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della direttiva 93/13/CEE (¹), il giudice nazionale, dopo aver constatato che una delle condizioni generali del contratto oggetto della causa risulta abusiva, sia competente a dichiarare per questo la nullità di tale condizione, anche qualora le parti non la abbiano specificamente fatta valere;
- 2) Se, in un procedimento promosso dal consumatore, il giudice nazionale abbia l'obbligo di agire secondo l'iter descritto nella prima questione, benché, di regola, quando la parte lesa promuove un'azione per il motivo indicato la dichiarazione di nullità derivante dal carattere abusivo delle condizioni generali del contratto non ricade nella competenza del tribunale circoscrizionale, ma in quella di una giurisdizione superiore;